Le semplificazioni nella scissione

di Filippo Laurini e Chiara Clerici *notai*

PREMESSA

Il quadro normativo relativo alla semplificabilità del procedimento di scissione – quale scaturito a seguito dei numerosi interventi legislativi avvicendatisi dopo l'emanazione del D.Lgs 22/1991 – appare a tratti poco organico, essendo fondato in parte su richiami, non sempre puntuali, delle norme sulla scissione a quelle sulla fusione, e in parte su previsioni dettate per la scissione e assenti nella disciplina della fusione, o viceversa.

In questa sede si cercherà di ricostruire, ovviamente in estrema sintesi e dando ormai per acquisiti i principi regolatori dell'istituto, una visione d'insieme del sistema delle semplificazioni applicabili al procedimento di scissione e delle sue specifiche peculiarità al fine di individuare le indicazioni di carattere più strettamente operativo che ne derivano.

In quanto applicabile a tutti i tipi di scissione (e quindi anche a quelle semplificate) in via preliminare e prima di iniziare la trattazione è comunque doveroso ricordare una semplificazione procedurale recentemente introdotta nel nostro ordinamento dal legislatore, il quale – in attuazione dell'art. 3 par. 1 della direttiva 2009/109 CE – con il D.Lgs 22 giugno 2012 n. 123 ha modificato il comma 5 dell'art. 2506 *bis,* nel senso di prevedere, anche per il progetto di scissione, la possibilità di pubblicazione nel sito internet della società, quale alternativa all'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.[1]

1.1 SCISSIONE A FAVORE DELLA CONTROLLANTE DA PARTE DI SOCIETÀ INTERAMENTE POSSEDUTA O POSSEDUTA ALMENO AL NOVANTA PER CENTO

Un primo profilo di semplificabilità della procedura di scissione emerge dal richiamo diretto agli artt. 2505 (comma 1 e 2) e 2505 *bis* operato dall'art. 2506 *ter*, ultimo comma[2], i quali regolano l'incorporazione di società interamente possedute o possedute almeno al novanta per cento.

---

1 In proposito si rinvia a quanto già detto in materia di fusione nel contributo *Le modifiche introdotte dal D.Lgs 22 giugno 2012 n. 123 in materia di procedimento di fusione*, da noi redatto e pubblicato su Federnotizie n. 2/2013, cui si rinvia anche per la segnalazione delle novità apportate dal predetto D.Lgs agli articoli 2501 *quater*, 2501 *quinquies*, 2501 *sexies*, 2501 *septies*, 2503, 2505, 2505 *bis*, tutti richiamati in materia di scissione dagli articoli 2506 *bis* e 2506 *ter*.

2 Il richiamo era inizialmente limitato al solo art. 2505 *bis* a causa di un evidente difetto di coordinamento subito segnalato dai primi commentatori e a cui ha posto rimedio il D.Lgs 310/2004 estendendolo anche all'art. 2505. Successivamente, il D.Lgs 22 giugno 2012 n. 123 ha modificato il comma 5 dell'art. 2506 *ter* limitando il richiamo solo ai primi due commi dell'art. 2505. Non è dunque applicabile alla scissione la possibilità - riconosciuta nella fusione ai soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale - di fare domanda alla società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione del progetto per chiedere che la decisione di fusione dell'incorporante sia adottata a norma del comma 1 dell'art. 2502.

L'adattamento alla scissione di tali norme, richiamate senza alcuna precisazione, ha fatto unanimemente ritenere[3] che il criterio ermeneutico da adottare sia quello della *direzione* dello spostamento patrimoniale, al fine di individuare quale sia la società che deve possedere la partecipazione totalitaria o almeno del novanta per cento.

Se infatti nella fusione la società che deve possedere il controllo nelle aliquote richieste è l'incorporante, cioè quella verso la quale il patrimonio dell'incorporata si muove, così nella scissione essa sarà la beneficiaria che, come l'incorporante, riceve elementi patrimoniali dall'altra società, in questo caso la scissa.

D'altra parte è coerente con la ricostruzione proposta l'assenza del concambio, nel caso dell'art. 2505, o la sua riferibilità a una frazione molto limitata del capitale dell'incorporata (scissa), nel caso dell'art. 2505 *bis*, in conseguenza dell'applicazione a tali fattispecie dell'art. 2504 *ter* che vieta l'assegnazione alla incorporante (beneficiaria) di azioni o quote in sostituzione di quelle possedute nell'incorporata (scissa) al fine di evitare operazioni dirette all'assegnazione di azioni proprie al di fuori del regime espressamente dettato.

La disciplina degli articoli richiamati si applica dunque ogni qualvolta una società si scinde a favore della società che la controlla con un possesso di almeno il novanta per cento e che in virtù di tale operazione sostituisce totalmente o parzialmente al valore della partecipazione alcuni elementi del patrimonio della scissa controllata.

1.2 SCISSIONE A FAVORE DI SOCIETÀ BENEFICIARIA TITOLARE DEL 100% DELLA SCISSA

L'applicazione dei primi due commi dell'art. 2505 alla scissione comporta le seguenti semplificazioni:

- esonero dall'indicazione nel progetto di scissione della parte del suo contenuto legale determinato dall'art. 2501 *ter*, richiamato dall'art. 2506 *bis*, comma 1, e in particolare delle previsioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) connesse al concambio;
- esonero dalla redazione della relazione degli amministratori *ex* art. 2501 *quinquies*;
- esonero dalla redazione della relazione degli esperti *ex* art. 2501 *sexies*;
- facoltà di prevedere statutariamente lo spostamento della competenza deliberativa dall'assemblea all'organo amministrativo per tutte le società coinvolte, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla scissione, le disposizioni dell'art. 2501 *ter* comma 3 e 4, nonché, quanto alla società beneficiaria della scissione, quelle dell'art. 2501 *septies.*

Per le sue caratteristiche la fattispecie della scissione semplificata *ex* art. 2505 potrà avere come oggetto solo una scissione con un'unica beneficiaria, che è quella che deve vantare il controllo totalitario, e che dovrà pertanto essere preesistente e non di nuova costituzione. Si tratterà infine di una scissione parziale: in presenza di una sola beneficiaria una scissione totale altro non sarebbe che una fusione per incorporazione.

3 Da ultimo vedi C. Marchetti *La scissione semplificata* in *Le operazioni societarie straordinarie: questioni d'interesse notarile e soluzioni applicative*, Milano, 2007, p. 27 e A. Picciau *La scissione semplificata*, nel medesimo volume, p. 37. Vedi ampiamente F. Magliuolo "L*a scissione delle società"*, Milano, 2012, p. 860 e ss.

Le semplificazioni, come nella fusione, discendono dalla mancanza di assegnazione di azioni al socio della scissa, essendo questo la beneficiaria stessa, che ai sensi dell'art. 2504 *ter*, comma 2, non può assegnare azioni (o quote) in sostituzione di quelle della società scissa possedute (laddove nella fusione e dunque nella previsione letterale dell'art. 2504 *ter* la beneficiaria è l'incorporante e la scissa è l'incorporata).

In definitiva operazioni così strutturate hanno un chiaro carattere gestionale fondato sulla scelta di allocare alcune poste direttamente nella controllante eliminando l'interposizione meramente strumentale della controllata quando non se ne ravvisi più l'esigenza.

Ciò giustifica l'ultima delle semplificazioni procedurali ricordate: la possibilità di spostare il potere decisionale, in aggiunta a quello programmatico, all'organo amministrativo.

In quest'ultimo caso tra l'altro, ai sensi dell'art. 2505, comma 2, resta, ai fini dell'informazione dei soci della beneficiaria controllante, l'obbligo di depositare il progetto e i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società coinvolte presso la sede sociale, e ora (come prevede il nuovo testo dell'art. 2505, comma 2 – quale modificato dal D.Lgs. 22 giugno 2012 n. 123 in sede di recepimento della direttiva 2009/109 CE – richiamato dall'art 2506 *ter*) anche della situazione patrimoniale delle società partecipanti.

Si rilevi infine che il legislatore nazionale ha commesso un evidente errore nel recepire la prescrizione della direttiva che rende obbligatorio per lo stato membro di non richiedere, al ricorrere di determinare condizioni (e cioè quelle recepite dall'art. 2505), una delibera assembleare della società scissa. Infatti si è provveduto eliminando dal testo dell'art. 2506 *ter,* ultimo comma, il richiamo al comma 3 dell'art. 2505 che, applicato alla scissione, va letto come concedente la facoltà a una certa aliquota del capitale sociale di chiedere che la beneficiaria (e non la scissa) adotti la delibera in forma assembleare e non la rimetta all'organo amministrativo.

1.3 SCISSIONE A FAVORE DI SOCIETÀ BENEFICIARIA TITOLARE DI ALMENO IL 90% DELLA SCISSA

Parzialmente diverse, dopo l'attuazione della direttiva 2009/109, sono le semplificazioni procedurali concesse dall'applicazione dell'art. 2505 *bis* alla scissione, ipotizzabile in una scissione parziale a favore di beneficiaria preesistente che possiede almeno il 90% della società scissa. Semplificazioni che non appaiono ora del tutto coerenti con quelle concesse dall'art. 2505.

Esse sono le seguenti:

- esonero dalla redazione della situazione patrimoniale;
- esonero dalla redazione della relazione degli amministratori;
- esonero dalla redazione della relazione degli esperti;
- esonero dall'adempimento di cui all'art. 2501 *septies;*
- facoltà di prevedere statutariamente lo spostamento della competenza deliberativa dall'assemblea all'organo amministrativo per la sola società beneficiaria, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 2501 *septies,* e che l'iscrizione o la pubblicazione del progetto prevista dall'art. 2501 *ter,* comma 3, sia fatta, per la società beneficiaria della scissione, almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di scissione da parte della società scissa.

La più contenuta semplificabilità del procedimento discende dalla presenza di soci terzi nella società scissa che rende necessaria la determinazione del rapporto di cambio (e dunque

l'inserimento delle relative previsioni nel progetto).

L'esonero dalla redazione delle relazioni di amministratori e degli esperti pur in presenza del concambio, in omaggio a snellezza ed economicità della procedura, è temperato dall'obbligo, ove ci si voglia avvalere di tale facoltà, di consentire l'*exit* ai soci della società scissa, imponendo la previsione obbligatoria nel progetto di scissione della facoltà per i soci di minoranza di vendere le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato "alla stregua dei criteri previsti per il recesso".

Il progetto conterrà dunque le previsioni relative al concambio (che troverà attuazione qualora i soci di minoranza, o alcuni di loro, non esercitino il diritto di cedere le proprio partecipazioni) e l'indicazione dei soggetti che si rendono disponibili all'acquisto e il termine entro il quale esercitare il diritto a fare acquistare le azioni. Il mancato perfezionamento dell'acquisto entro la data di stipula dell'atto di scissione non ne impedirà l'esecuzione.

Essi potranno essere: la società beneficiaria, i soci della scissa (purché ci sia accordo unanime degli stessi in virtù degli effetti sulle percentuali di partecipazione nella scissa), uno o più soci della beneficiaria o un terzo (con il consenso unanime dei soci della beneficiaria le cui percentuali di partecipazione resterebbero alterate). Appare pacifico, infatti, che le partecipazioni possano essere acquistate da soggetti diversi dalla società beneficiaria essendo da tutelare solo il diritto dei soci di minoranza della scissa e conseguire una congrua somma di denaro.

Occorrerà altresì rispettare le prescrizioni procedimentali dettate in materia di recesso per quanto concerne la conoscibilità della determinazione del prezzo e le modalità e i termini di esercizio del diritto.[4]

Si può infine osservare che il recepimento della direttiva 2009/109 ha come conseguenza che nella scissione a favore di beneficiaria titolare di almeno il 90% della scissa non vi è più l'obbligo di redigere la situazione patrimoniale e di effettuare il deposito dei documenti informativi ai sensi dell'art. 2501 *septies,* obblighi che invece stranamente permangono nell'ipotesi di possesso totalitario dove il profilo informativo appare meno rilevante.

2. SCISSIONE PROPORZIONALE A FAVORE DI UNA O PIÙ NUOVE BENEFICIARIE: ART. 2506 *TER*, COMMA 3

Nell'ipotesi in epigrafe la legge prevedeva, come già prima della riforma, una sola semplificazione: l'esonero dalla redazione della relazione degli esperti.

Oggi, con l'attuazione della direttiva 2009/109 la norma è stata modificata estendendo la

---

4 Sul punto si richiama la massima n. 59 della Commissione per i principi uniformi in tema di società presso il Consiglio Notarile di Milano: "È applicabile alla scissione a favore di una società beneficiaria già esistente la norma dell'art. 2505 *bis* c.c. (incorporazione di società posseduta al 90%) per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2506 *ter*, ultimo comma, c.c. Per effetto di tale richiamo, nel caso in cui la società beneficiaria detenga almeno il 90% del capitale della società scissa, è possibile omettere la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 *sexies* c.c. a condizione che il progetto di scissione preveda, oltre alla determinazione del rapporto di cambio e alla eventuale previsione dell'aumento di capitale della società beneficiaria necessario per assicurare il con cambio, l'impegno rivolto agli altri soci della società scissa di acquistare o di fare acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Il progetto di scissione o, successivamente, la delibera dovranno contenere le modalità e il termine per l'esercizio di tale diritto; nel caso la scissa sia una Spa, inoltre, i soci avranno diritto di conoscere la determinazione del prezzo nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, in applicazione dell'art. 2437 *ter*, comma 5, c.c. L'atto di scissione potrà essere stipulato, successivamente alla scadenza del termine fissato per l'acquisto, anche in caso di mancata formalizzazione dell'acquisto medesimo e anche in pendenza di contestazioni relative alla misura del corrispettivo da corrispondere ai soci di minoranza della società scissa. L'atto costitutivo o lo statuto della società beneficiaria possono prevedere la competenza dell'organo amministrativo della società a deliberare scissioni a favore della società stessa operate da società scissa partecipata al novanta per cento con le modalità e nel rispetto dei termini di cui all'art. 2505 *bis* c.c."; conforme A. Picciau in *La scissione,* op. cit., p. 38.

semplificazione anche all'esonero dalla redazione della situazione patrimoniale, prevista dall'art. 2501 *quater,* e della relazione degli amministratori, prevista dall'art. 2501 *quinquies*.

Qui in effetti un rapporto di cambio esiste in quanto si prevede di assegnare partecipazioni ai soci della scissa, tuttavia esso è fondato unicamente sulla formula matematica della proporzionalità che prescinde da qualsiasi attività valutativa e dunque discrezionale degli amministratori. Viene dunque meno qualsiasi problema di congruità: la ricchezza espressa dalla partecipazione nella scissa per ragioni organizzative viene proporzionalmente frazionata in più società senza che vi siano effettivi spostamenti patrimoniali per i soci: l'investimento iniziale viene spalmato su più società.[5]

Le modalità di assegnazione potranno essere diverse: con annullamento o meno di partecipazioni nella scissa e con riduzione o meno del suo capitale, con aumento o meno del capitale della beneficiaria (ove si ammetta con la dottrina prevalente l'applicabilità della norma all'ipotesi in cui la beneficiaria sia preesistente e sia partecipata nelle medesime proporzioni della scissa dai medesimi soci).

La *ratio* sottesa alla disposizione ha spinto la prassi e la dottrina a estenderla analogicamente (come nella fusione) a tutte le ipotesi in cui sia possibile configurare la medesima logica.

Sono state elaborate le seguenti ipotesi[6]:

- scissione parziale a favore di beneficiaria preesistente, la quale possiede l'intero capitale della scissa oppure è interamente posseduta dalla scissa;
- scissione totale a favore di due (o più, ovviamente), beneficiarie preesistenti, entrambe interamente possedute dalla scissa;
- scissione totale a favore di due società preesistenti, le quali possiedono l'intero capitale della scissa, allorchè le beneficiarie siano interamente possedute da un medesimo soggetto o da più soggetti, secondo le medesime percentuali e i medesimi diritti;
- scissione parziale a favore di una beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla medesima società che possiede interamente anche la scissa (ovvero, allorchè sia la scissa sia la beneficiaria siano partecipate dagli stessi soggetti, secondo le medesime percentuali e i medesimi diritti).

Si noti che le ipotesi sub. *a)* (seconda parte) e *b)* riproducono nella scissione lo schema della fusione "inversa" che comporta l'assegnazione direttamente ai soci dell'incorporata (qui scissa) delle partecipazioni nell'incorporante (qui beneficiaria) possedute dall'incorporata in proporzione a quelle da essi possedute nell'incorporata stessa. Anche qui vi è concambio, ma fondato su di un criterio puramente matematico. Né alcuna effettiva modifica della consistenza economica dell'investimento che semplicemente per una parte sarà rappresentato direttamente dalla partecipazione nella beneficiaria e non più "intermediato" dalla scissa.[7]

In tutte le ipotesi formulate si osservi che, come nella scissione proporzionale regolata dall'art. 2506 *ter*, comma 3, applicabile analogicamente, non occorre rinunziare alla relazione degli esperti e a quella degli amministratori, semplicemente esse non vanno redatte, essendo inutili in assenza della necessità di valutare la congruità di un concambio fondato su presupposti puramente matematici.

---

5 Così C. Marchetti, *La scissione*, op. cit., p. 29. Più ampiamente F. Magliuolo, *La scissione*, op. cit., p. 860.

6 Massima n. 23 della Commissione presso il Consiglio notarile di Milano.

7 Di recente è stato posto all'Ufficio Studi del Consiglio nazionale del notariato un quesito (quesito n. 122-2009/I e 90-2009T del 28 maggio 2009 a cura di A. Lomonaco e A. Ruotolo) circa l'applicabilità della semplificazione in oggetto alla scissione parziale di una società a responsabilità limitata unipersonale a favore di un'altra società a responsabilità limitata unipersonale entrambe aventi il medesimo socio, la risposta è ovviamente positiva: si ricade nell'ipotesi sub *d)* seconda parte.

In virtù della nuova formulazione della norma non occorre rinunziare nemmeno alla situazione patrimoniale essendone la società espressamente esonerata.

La diversità di disciplina tra l'ipotesi regolata dall'art. 2505 e quella regolata dall'art. 2506 *ter*, comma 3, (nonchè quelle proposte dalla massima del Notariato milanese) risiede nel fatto che, pur non realizzandosi in entrambi i casi alcun trasferimento patrimoniale tra i soci, ma solo una ridistribuzione organizzativa degli assetti sociali, nella seconda fattispecie, come già ricordato, sussiste un rapporto di cambio, anche se puramente matematico. Inoltre la posizione dei soci della scissa, sia pur solo formalmente, viene modificata in quanto al termine dell'operazione essi saranno titolari di più partecipazioni in società diverse dalla sola scissa, laddove nella prima fattispecie non vi è alcun concambio ed è solo la società beneficiaria e non i suoi soci a essere interessata dalla parziale "incorporazione" della società scissa da essa controllata.

Da ciò consegue la più limitata area di semplificabilità del procedimento che non si estende allo spostamento della competenza deliberativa all'organo amministrativo.

In proposito si può ricordare che la dottrina più prudente ritiene non applicabile analogicamente la previsione dell'art. 2505 circa la competenza degli amministratori considerando la norma di carattere eccezionale[8].

3.1 LE SEMPLIFICAZIONI DELL'ART. 2506 *TER*, COMMA 4

Le maggiori novità introdotte dalla riforma in materia di semplificazione del procedimento di scissione sono però quelle contenute nell'art. 2506 *ter*, comma 4.

Esso prevede espressamente la possibilità di esonerare, con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto al voto, l'organo amministrativo dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi ovvero almeno dalla relazione *ex* art. 2501 *quinquies* sul rapporto di cambio e dalle situazioni patrimoniali, entrambi di diretta competenza dell'organo amministrativo.

Del richiesto consenso dei portatori di strumenti finanziari si parlerà più avanti.

3.2 LA RINUNCIA ALLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

La possibilità di esonero dalla redazione della relazione degli amministratori è fondata sulla considerazione, ormai pressoché pacifica, che le loro valutazioni sulla determinazione del concambio attengano a un argomento di esclusivo interesse dei soci che possono pertanto disporre del connesso diritto all'informazione.

Tuttavia nel contenuto legale della relazione rientra anche l'indicazione del valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa, indicazione che è di interesse più generale, assumendo rilevanza ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 2506 *bis* e del comma 3 dell'art. 2506 *quater*.

D'altra parte si è osservato che tale valore, provenendo dalle società interessate dalla responsabilità solidale, non sarebbe comunque vincolante per i terzi che potrebbero in giudizio provarne il diverso ammontare.[9]

---

8 C. Marchetti, *La scissione*, op. cit., p. 30.

9 L. G. Picone, *Commento*, op. cit., p. 1150. Si veda in proposito anche l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 22 luglio 2013, commentata da F Laurini con la nota *Patrimonio netto al presente. Le partecipate rispondono in base ai valori correnti,* pubblicata su Italia Oggi in data 4 novembre 2013, secondo cui il valore effettivo del patrimonio netto attribuito non è il valore contabile indicato nella descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire allegata all'atto di scissione, bensì quello effettivo,

Si è proposto in proposito, ove vi sia rinunzia alla relazione, di inserire l'indicazione richiesta nel progetto. Lo stesso problema peraltro si pone in caso di applicazione dell'art. 2505, ove vi è l'esonero ex *lege* dalla redazione, esonero, in virtù della nuova formulazione dell'art. 2506, comma 3, ora previsto anche in caso di scissione proporzionale.[10]

Va ricordato che nella prassi, la difficoltà di determinare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito in termini di tempi e costi, e anche una certa riluttanza dell'organo amministrativo a esporsi con valutazioni sul punto per il timore di ricadute di carattere fiscale o sugli equilibri interni della compagine sociale, fa sì che spesso esso venga omesso o indicato con richiamo alle poste contabili (con previsioni del tipo: "il valore effettivo non è inferiore al valore contabile indicato nel bilancio annuale *o* nella situazione di riferimento").

In dottrina si ritiene tuttavia che l'omessa indicazione del valore effettivo dei cespiti scorporati non presenta profili di illegittimità, in quanto, come sopra accennato, tale omissione è contestabile dai creditori in sede contenziosa e costituisce inoltre motivo di opponibilità alla scissione ai sensi dell'art. 2503.[11] Peraltro per un'autorevole, ma isolata opinione ciò comporterebbe la rinuncia da parte della società di avvalersi della conseguente limitazione di responsabilità.[12]

3.3 LA RINUNCIA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Ha molto colpito gli interpreti la rinunciabilità all'altro documento di spettanza dell'organo amministrativo ovvero la situazione patrimoniale delle società partecipanti.

La logica della norma non è d'immediata comprensione considerato che è un documento contabile che appare d'interesse dei creditori essendo fondamentale per l'esercizio informato del diritto di opposizione e non, o almeno non solo, dei soci, viceversa legittimati a rinunziarvi.[13]

Tuttavia la *ratio* della disposizione appare meno oscura se si considera, come è stato rilevato[14], che nella scissione la tutela dei creditori non è rimessa soltanto al diritto di opposizione, ma anche alla previsione dell'art. 2506 *quater* che dispone: "*ciascuna società è solidalmente responsabile, nel limiti del valore effettivo del patrimonio netto a essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico*".

Va peraltro segnalata l'estensione di tale facoltà anche alla fusione operata dalla nuova formulazione dell'art. 2501 *quater*, comma 3, scelta obbligata in attuazione della direttiva 2009/109, anche se probabilmente asistematica, considerata l'importante valenza informativa del documento.

---

cioè rettificato valutando le attività a valori correnti e non storici.

10 C. Marchetti, *Scissione semplificata*, op. cit.

11 L. G. Picone, *Commento* cit,1150, in questo senso Trib. Napoli, 23 luglio 1993 (decr), in Società, 1994, p. 73, per il quale il limite della responsabilità delle beneficiarie "va rinvenuto nel valore effettivo del patrimonio, ma quale esso effettivamente è, e non quale risulta dalla mera enunciazione formulata dagli amministratori".

12 G. Scognamiglio, *Le scissioni* in *Trattato delle società per azioni* a cura di G.E. Colombo e G.B. Portale, Vol. 7, Torino, 2004, p. 477, per la quale "la mancata identificazione di un valore effettivo, atto a segnare il limite della responsabilità solidale delle società partecipanti all'operazione, equivale, nella sostanza, alla rinuncia -da parte delle società- ad eccepire quel limite nei confronti degli eventuali creditori anteriori alla data di efficacia della scissione, rimasti insoddisfatti".

13 L.G. Picone, *Commento,* op. cit., p. 151.

14 F. Magliulo, *La fusione*, op. cit., p. 230 ss e ora in *Le scissioni*, op. cit. p. 358 e ss. Meno convincente appare la motivazione addotta da S. Cacchi Pessani, "Commento all'art. 2501 *quarter*" in *Commentario alla riforma delle società* a cura di P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2006, p. 564, per il quale "nella scissione, a differenza che nella fusione, i terzi possono trovare adeguate informazioni nel progetto di scissione il quale deve contenere in ogni caso l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie".

La rilevazione dei valori del patrimonio netto delle società partecipanti è però necessaria nella scissione anche per determinare l'impatto della scissione su capitale e riserve e dunque l'incremento di valore contabile del patrimonio della beneficiaria e il decremento di quello della scissa.

Si è così tentata un'interpretazione parzialmente abrogante della portata della norma sostenendosi comunque l'obbligo di redazione del documento[15] o, almeno secondo altri, della sua redazione in versione semplificata o parziale, limitata al solo stato patrimoniale in base al quale la valorizzazione delle poste patrimoniali oggetto di scissione è stata effettuata, privo di conto economico e nota integrativa, e non soggetto ai limiti temporali dettati in tema di deposito e aggiornamento.[16]

In realtà, nonostante le perplessità espresse, la prassi (la cui legittimità è definitivamente avvalorata dal nuovo testo dell'art. 2051 *quater,* comma 3) ha infine abbracciato con un certo entusiasmo l'opportunità offerta dall'interpretazione letterale della norma, seguendo, ai fini della determinazione dell'impatto contabile dell'operazione, l'orientamento che propone, previa rinuncia appunto alla redazione della situazione contabile di periodo, di utilizzare il bilancio di esercizio anche oltre i limiti temporali previsti dal richiamato art. 2501 *quater*.[17]

3.4. LA RINUNCIA ALLA RELAZIONE DEGLI ESPERTI [18]

La rinunciabilità alla relazione degli esperti *ex* art. 2501 *sexies* nella scissione è stato un tema subito dibattuto dopo la riforma in presenza di una formulazione non chiarissima sul punto dell'art. 2506 *ter*, comma 4, laddove nella fusione l'art. 2505 *quater*, recava per le società non azionarie una espressa previsione in tal senso.[19]

---

15 G. Scognamiglio, *Le scissioni*, op. cit., p. 450: "la quale evidenzia come «la previsione di quella efficacia liberatoria è di dubbia legittimità anche sotto il profilo della fedeltà alla norma comunitaria; alla stregua della quale il consenso, anche la rinuncia, unanime dei soci muniti del diritto di voto sembra valere ai fini dell'esonero degli amministratori (soltanto) dalla relazione illustrativa del rapporto di cambio, mentre, per quanto concerne gli altri documenti ivi menzionati, e cioè la situazione patrimoniale aggiornata e la relazione degli esperti, l'unico effetto del consenso totalitario dei votanti sembra essere quello di rendere disapplicabile la regola onde è prescritto il deposito preventivo di detti documenti nella sede sociale almeno un mese prima della data dell'assemblea convocata per deliberare in merito al progetto di scissione»".

16 C. Marchetti, *La scissione*, op. cit., p. 32.

17 Ove lo stesso non sia stato redatto, essendo la società oggetto di scissione o la beneficiaria preesistente da poco costituite (e quindi nel primo esercizio), la mancanza di prescrizioni limitative espresse nella norma anche alla luce del disposto dell'art. 11 della Terza Direttiva, sembrerebbe consentire ugualmente ai soci la rinuncia alla redazione di una situazione patrimoniale infrannuale, purchè le risultanze della contabilità sociale non pregiudichino l'attuazione della scissione alle condizioni previste nel progetto (per esempio perché non vi sia netto sufficiente a dotare la beneficiaria del capitale previsto o ad evitare un impatto sul capitale della scissa diverso da quello preventivato.) Potrebbe essere opportuna, nel caso in oggetto, un'attestazione in tal senso dell'organo amministrativo, sulla base di una adeguata verifica contabile.

18 Per l'esame della problematica della rinunciabilità della relazione degli esperti in ipotesi di scissione con *leverage* si rinvia a F.Laurini, *Semplificabilità del procedimento di scissione: ipotesi applicative* in AA.VV. *Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti*, p. 347 e in Notariato 2, 2012, p.164.

19 La portata di tale articolo, come è noto, è stata soprattutto, ma non solo, da dottrina e prassi notarile, ritenuta estensibile anche alle società azionarie, in questo senso la massima 26 della Commissione presso il Consiglio Notarile di Milano: "L'art. 2506 *ter*, comma 4, c.c. è norma applicabile, per effetto di interpretazione estensiva, anche alla fusione, in quanto conferma che la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 *sexies* c.c. è posta nell'esclusivo interesse dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto, e non nell'interesse dei creditori sociali o dei creditori particolari dei soci e neppure a tutela della intangibilità del capitale. La normativa comunitaria e l'esistenza dell'art. 2505 *quater* c.c. non impediscono tale estensione anche al caso in cui alla fusione partecipino società per azioni. Può quindi essere confermata la massima già elaborata da questa commissione (richiedendosi ovviamente il consenso oltre che dei soci anche dei portatori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto) secondo la quale: "non è necessaria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, ai sensi dell'art. 2501 *quinquies* c.c. allorchè tutti i soci delle società partecipanti alla fusione o alla scissione vi abbiano rinunziato e di ciò si faccia constare nei relativi verbali assembleari, ferma restando l'eventuale

La questione è stata infine chiusa dal D.Lgs. n. 147 del 13 ottobre 2009 che, recependo la direttiva 2007/63/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, ha, tra l'altro, aggiunto un comma, l'8, all'art. 2501 *sexies* in forza del quale "La relazione di cui al comma 1 non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione" e ha soppresso le parole da "le disposizioni dell'art. 2501 *sexies*" a "società partecipanti alla fusione", il che ha altresì comportato l'abrogazione della limitazione alle sole società non azionarie della rinunciabilità alla relazione in oggetto.

Come precisato nella relazione illustrativa "non si è reso necessario alcun intervento sulla disciplina della scissione, in quanto l'ipotesi di esenzione dall'obbligo di redigere la relazione da parte degli esperti, in caso di unanimità dei consensi dei soci, opera anche nelle scissioni a seguito del richiamo all'art. 2501 *sexies* da parte del comma 3 dell'art. 2506 *ter*, c.c.".

4. L'APPLICABILITÀ DELL'ART. 2505 *QUATER*

Il legislatore non ha richiamato per la scissione l'art. 2505 *quater* che per le società non azionarie dimezza i termini di cui agli artt. 2501 *ter*, 2501 *septies*, oggetto delle osservazioni che precedono, e 2503, relativo all'opposizione dei creditori.

Il mancato richiamo ha generato molte critiche in dottrina [20] e un certo disorientamento nella pratica in quanto la potenziale maggiore complessità della procedura di scissione rispetto alla procedura di fusione non è apparsa ai più un argomento sufficiente.

Ciò ha fatto ritenere a una parte della dottrina [21] che tale norma sia comunque applicabile in presenza della medesima ratio, viceversa l'orientamento dei registri delle imprese resta oscillante tra posizioni di apertura e altre più rigorose.

Mancano in realtà argomenti decisivi in un senso o nell'altro e il problema è ovviamente più sentito per la riduzione a trenta giorni del termine concesso per l'opposizione dei creditori, essendo gli altri termini rinunciabili dai soci, tuttavia il fatto che il legislatore, pur avendone avuto l'occasione nei vari decreti correttivi che hanno toccato anche la scissione, non sia intervenuto sul punto deve almeno indurre alla cautela.

Qui di seguito proponiamo uno schema tipo di delibera (per semplicità abbiamo scelto il caso della scissione parziale proporzionale con costituzione di nuova società cui non partecipano società quotate) e del relativo atto di scissione.

applicabilità dell'art. 2343 c.c.". Nello stesso senso v. anche F. Magliulo, "*La fusione*" cit. 622 ss, N. Atlante, *La fusione semplificata,* in Riv. Not., 2007, 641; G. Scognamiglio, *Le fusioni e le scissioni semplificate nella riforma del diritto societario* in Riv. Not., 2003, p. 894, nt. 9; G.A. Di Vita, *La fusione semplificata nella riforma del diritto delle società*, op. cit., p. 589 e ss.; S. Cacchi Pessani, *Commento all'art. 2501 sexies*, in *Commentario alla riforma delle società* a cura di P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, op. cit., p. 614; *Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di Atti Societari* (massima L.D.3).

20 Vedi L.G. Picone, *Commento*, op. cit., p. 1163.

21 In questo senso la massima L.A. 8 del Comitato Triveneto che sostiene trattarsi non di una disposizione autonoma, ma di una modalità di applicazione degli articoli richiamati. Del medesimo avviso: G. Scognamiglio *Le scissioni*, op. cit., p. 446 e A. Picciau, *La scissione*, op. cit., p. 40; *contra:* M. Tamburini, *Commento all'art. 2506 ter* in *Il nuovo diritto delle società* a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, p. 259 e ss; C. Marchetti, *La scissione*, op. cit., p. 31. Per una posizione più articolata F. Magliulo, *La scissione* op. cit., p. 775, che ritiene applicabile direttamente la norma alla scissione ove abbia esito positivo la verifica circa l'esistenza di un effetto aggregativo di "tipo fusorio".

DELIBERA DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE A FAVORE DI SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

omissis

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni, già note ai soci, che hanno indotto a proporre la scissione parziale e proporzionale, mediante trasferimento di parte del patrimonio sociale a una società beneficiaria di nuova costituzione, regolata dallo statuto allegato al progetto di scissione, che sarà denominata "BB" con sede in _____ via _____ n. _____ con il capitale sociale di euro _____ società di nazionalità italiana, come previsto dal progetto di scissione predisposto dagli organi amministrativi delle società coinvolte.

All'uopo il Presidente ricorda:

- che alla società beneficiaria di nuova costituzione sarà assegnato il ramo d'azienda costituito da _____ meglio individuato nel progetto di scissione della società scissa;
- che il progetto di scissione è stato pubblicato nel sito internet della società oggetto di scissione "AA" in data _____, (come risulta dalla copia conforme della pagina web relativa all'indirizzo _____ , estratta in data _____ , che si allega al presente verbale sotto _____) ed è rimasto ivi continuativamente pubblicato sino alla data odierna;

oppure

- che il progetto di scissione è stato iscritto per la società oggetto di scissione "AA" nel registro delle imprese di _____ in data _____ al prot. n. _____;
- che le partecipazioni rappresentanti il capitale sociale della società beneficiaria verranno assegnate ai soci della società scissa nella medesima proporzione in cui gli stessi partecipano alla società scissa (e cioè il _____% a _____ e il _____% a _____);
- che non si è proceduto:
  1. alla redazione della situazione patrimoniale di cui al combinato disposto degli articoli 2501 *quater* e 2506 *ter*;
  2. alla redazione della relazione illustrativa degli amministratori di cui al combinato disposto degli articoli 2501 *quinquies* e 2506 *ter*, comma 1 e 2, c.c.;
  3. alla redazione della relazione degli esperti di cui agli articoli 2506 *ter* e 2501 *sexies* c.c.,

  in quanto, come previsto dal comma 3 dell' articolo 2506 *ter* c.c., tali documenti non sono richiesti in caso di scissione mediante costituzione di una nuova società con attribuzione delle azioni/quote con criterio proporzionale;
- che in conseguenza del trasferimento degli elementi patrimoniali della società descritti nel progetto di scissione a favore della società beneficiaria di nuova costituzione il capitale della società scissa non verrà ridotto, così come indicato nel progetto di scissione, in quanto il valore contabile complessivo netto di tali elementi patrimoniali non è superiore alla differenza

tra il patrimonio netto e il capitale della società scissa come risulta dai dati che emergono dal bilancio della società "AA" relativo all'esercizio chiusosi il _____ *(ovvero:come risulta dal prospetto contabile dei cespiti scorporati riportato all'art._____ del progetto stesso; ovvero, in assenza di un prospetto contabile e del bilancio, trattandosi di una newco: come risulta dalla dichiarazione dell'organo amministrativo che si allega al presente verbale sotto _____).*

Il signor _____ , nella sua qualità di (*Amministratore Unico, o Presidente del Consiglio di Amministrazione, o Amministratore delegato o comunque membro dell'organo amministrativo)* comunica quindi agli intervenuti che dalla data di deposito del progetto di scissione presso la sede sociale/ di pubblicazione del progetto nel sito internet della società non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo[22];

oppure

Il signor _____ , nella sua qualità di (*Amministratore Unico, o Presidente del Consiglio di Amministrazione, o Amministratore delegato o comunque membro dell'organo amministrativo)* comunica quindi agli intervenuti che dalla data di deposito del progetto di scissione presso la sede sociale/ di pubblicazione del progetto nel sito internet della società sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo e *precisamente (indicare quali)* ma non tali da impedire la scissione alle condizioni previste nel progetto*;*

- che in data _____ sono stati depositati presso la sede sociale / sono stati pubblicati presso il sito internet della società all'indirizzo _____ i seguenti documenti:
  1. progetto di scissione;
  2. bilanci degli ultimi tre esercizi della società oggetto di scissione, corredati con i documenti di legge,

e che tali documenti sono rimasti ivi depositati fino alla data odierna;

[EVENTUALMENTE

- *che i soci hanno già dichiarato di voler rinunciare:*
  1. al termine di 30 giorni,[23] *prescritto dall'art. 2501 ter, ultimo comma, c.c. ri-*

22 L'art. 2501 *quinquies,* richiamato nella scissione dall'art. 2506 *ter*, come modificato in attuazione della direttiva 2009/109 CE, impone ora all'organo amministrativo di segnalare ai soci in assemblea (e anche all'organo amministrativo delle altre società coinvolte) le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto è depositato e la data della decisione sulla fusione. La *ratio* è rimarcare la necessità di rendere effettiva e attuale l'informazione segnalando eventi sopravvenuti che possano incidere sui profili dell'operazione tali da rendere necessarie correzioni di rotta o addirittura di ricominciare l'attuazione della fusione. Si immagini per esempio l'incidenza sul rapporto di cambio e sul capitale post fusione. Curiosamente si fa riferimento alla "data di deposito", laddove i dati assunti a riferimento sono sicuramente più risalenti. La Direttiva tra l'altro parla di "data di elaborazione del progetto", già di per se più risalente, ma forse interpretabile come data di aggiornamento dei dati assunti in sede di elaborazione del progetto. È probabilmente a questi (e cioè bilancio o situazione patrimoniale a quattro mesi) che deve farsi riferimento, altrimenti occorrerebbe redigere anche una situazione intermedia e farne oggetto di informazione preassembleare, il che non è previsto da alcuna disposizione. Sarà infine necessario far risultare tale dichiarazione nel verbale di assemblea: una dichiarazione negativa, viceversa, non è richiesta, ma potrebbe essere opportuna farla rendere e verbalizzarla.

23 Si ricordi che la disciplina della scissione non richiama l'art. 2505 *quater* c.c.. Per l'analisi della problematica della rinunciabilità dei termini di cui agli artt 2501 *bis* e 2501 *septies* , nonché delle modalità di tale rinuncia ai termini nella scissione si

chiamato dall'art. 2506 bis, tra l'iscrizione del progetto di scissione al registro delle imprese/la pubblicazione del progetto nel sito internet della società e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione, come consentito dal medesimo articolo;

1. *al termine di 30 giorni,*[24] *prescritto dall'art. 2501 septies, comma 1, c.c., richiamato dall'art. 2506 ter, tra il deposito degli atti presso la sede sociale/la pubblicazione del progetto nel sito internet della società e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione, come consentito dal medesimo articolo.]*

L'assemblea, terminate le comunicazioni del Presidente, *[EVENTUALMENTE: avendo i soggetti legittimati confermato le rinunce ai termini indicati]*

DELIBERA

- di approvare il progetto di scissione parziale e proporzionale, della società, mediante il trasferimento degli elementi patrimoniali indicati nel citato progetto di scissione, che, si allega al presente atto, previa dispensa dalla lettura datamene dal costituito, sotto la lettera "A", (unitamente ai relativi allegati,) a una società di nuova costituzione, regolata dallo statuto allegato al progetto medesimo, che sarà denominata "BB.", avrà sede in _____ e capitale sociale di euro _____ ;
- di dare atto che a seguito della scissione il capitale della società scissa non verrà ridotto e pertanto resterà di euro _____ ;
- di approvare lo statuto della beneficiaria nel testo allegato al progetto di scissione;
- di designare quale Organo Amministrativo della società beneficiaria "BB" un Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione composto da _____ membri in persona di _____ che resterà in carica a tempo indeterminato/per _____ esercizi, con i poteri di gestione e rappresentanza di cui all' art. _____ dello statuto sociale;

[EVENTUALMENTE:

- *di designare quale Organo di Controllo della società beneficiaria "BB" un Collegio Sindacale/Sindaco Unico, (eventualmente: cui compete la revisione legale dei conti), in persona dei signori/di: _____ quali sindaci effettivi, e dei signori _____ quali sindaci supplenti, persone aventi tutte i requisiti di legge.*
  I sindaci/Il Sindaco Unico rimarranno/rimarrà in carica per tre esercizi e scadranno/scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro/sua carica;
  - *di eleggere alla carica di presidente del collegio sindacale il signor;*
  - *di determinare l'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci effettivi/Sindaco Unico in euro _____ ;*

rinvia a F.Laurini, *Semplificabilità del procedimento di scissione: ipotesi applicative*, op. cit., p. 348 ss. e p. 165 ss.

24 Si ricordi che la disciplina della scissione non richiama l'art. 2505 *quater* c.c..

[EVENTUALMENTE, SE LA REVISIONE LEGALE NON COMPETE AL COLLEGIO SINDACALE/SINDACO UNICO:

- *di designare quale soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile (revisore / società di revisione), per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;*
- *di determinare il corrispettivo spettante (al revisore / alla società di revisione) in euro_____ ;]*

- di dare atto che gli effetti civilistici, contabili e fiscali della scissione decorreranno, ai sensi dell'art. 2506 *quater* c.c., a far data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nel registro delle imprese competente;
- di conferire espresso mandato al/ai legale/legali rappresentante/rappresentanti della società, affinché disgiuntamente possa/possano dare esecuzione, osservate le disposizioni di legge, alla scissione in perfetta conformità al progetto e alla presente delibera, costituendosi nel pubblico atto di scissione, sottoscrivendo tutte le clausole necessarie e opportune per il compimento dell'operazione, con facoltà di sostituire un procuratore speciale.

Il presidente dà atto che la delibera è stata approvata

[inserire risultato votazioni]

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore _____ .

Si da atto, ai fini dell'iscrizione a repertorio della presente delibera che l'attivo netto patrimoniale che sarà assegnato alla beneficiaria _____ alla data del _____ è pari a euro _____ .

ATTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE A FAVORE DI SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

omissis

PREMESSA

Dichiara il signor _____ , nelle qualità di cui sopra:

- che il giorno _____ con protocollo n. _____ è stato depositato presso il registro delle imprese di _____ e il giorno _____ è stato iscritto nel suddetto Registro/ è stato pubblicato sul sito internet della società , il progetto di scissione parziale e proporzionale della società "AA." a favore della società beneficiaria di nuova costituzione che verrà originata dalla scissione medesima, che avrà denominazione "BB." sede in _____ e capitale sociale pari a euro _____ ;
- che il suddetto progetto di scissione parziale e proporzionale è stato approvato dall'assemblea dei soci in data _____ a risultanza del verbale da me ricevuto in pari data al n. _____ di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di _____ in data _____ al n _____ , depositato presso la sezione ordinaria del registro delle imprese di _____ in data _____ protocollo n. _____ e iscritto in data _____ ;
- che gli elementi patrimoniali che verranno trasferiti alla società beneficiaria in esecuzione alla presente scissione sono quelli indicati nel punto _____ del progetto di scissione; essi sostanzialmente costituiscono in _____ ;
- che il progetto di scissione prevede che le partecipazioni rappresentanti il capitale sociale della società beneficiaria vengano assegnate a tutti i soci della società scissa e che il capitale della società scissa non verrà ridotto, così come indicato nel progetto di scissione, in quanto il valore contabile complessivo netto di tali elementi patrimoniali non è superiore alla differenza tra il patrimonio netto e il capitale della società scissa;
- che è decorso il termine di cui all'art. 2503 c.c. quale richiesto dall'art. 2506 *ter* c.c., dalla iscrizione nel registro delle imprese di _____ della citata delibera dell'assemblea della società in data _____ senza che sia stata presentata alcuna opposizione alla scissione da parte dei creditori sociali.

TANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto e vale patto.

ARTICOLO 2

OGGETTO. La società "AA", come sopra rappresentata, dichiara di dare esecuzione alla scissione, deliberata dall'assemblea in data _____ con l'approvazione dell'indicato progetto di scissione, a favore dell'unica società beneficiaria originata dalla scissione medesima denominata "BB".

ARTICOLO 3

DECORRENZA. La scissione, come indicato dal progetto di scissione, avrà effetto ai fini civilistici, contabili e fiscali a far data dall'ultima delle iscrizioni presso i competenti Uffici del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2506 *quater* c.c..

ARTICOLO 4

Attuata la scissione e prodottosi i suoi effetti:

- il patrimonio netto contabile della società scissa subirà una riduzione di euro _____ che sarà imputata alla posta _____ , senza alcuna riduzione del capitale sociale della stessa, così come indicato nel progetto di scissione, in quanto il valore contabile complessivo netto degli elementi patrimoniali trasferiti non è superiore alla differenza tra il patrimonio netto e il capitale della società scissa;
- si costituisce la società beneficiaria "BB", con sede in _____ , capitale sociale euro _____ , durata fino al _____ e regolata dal testo dello statuto sociale allegato sotto _____ al verbale di assemblea del _____ e che qui si allega nuovamente sotto la lettera B.
  Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese l'indirizzo viene fissato in via _____ ;
- il capitale di Euro _____ della beneficiaria viene suddiviso come segue:
  - socio 1, nato a _____ il _____ , domiciliato a _____ , via _____ , Codice Fiscale _____ cittadino italiano, titolare di una quota del valore nominale di euro _____ ;
  - socio 2, società con sede in _____ , col capitale sociale di euro _____ , versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di _____ e codice fiscale _____ Partita Iva _____ , società di nazionalità italiana, titolare di una quota del valore nominale di euro _____ .
- gli esercizi sociali della società beneficiaria si chiuderanno al _____ di ogni anno. Il primo si chiuderà il _____ ;
- l'oggetto sociale della società beneficiaria è il seguente: _____
- il primo organo amministrativo della beneficiaria è un amministratore unico/Consiglio di Amministrazione composto da _____ membri in persona di _____ in carica a tempo indeterminato/in carica per _____ esercizi, con i poteri di gestione e rappresentanza di cui all'art. _____ dello statuto sociale;

[EVENTUALMENTE:

- *il primo Organo di Controllo della beneficiaria è un Collegio Sindacale/Sindaco Unico, (eventualmente: cui compete la revisione legale dei conti), in persona dei signori/di: _____ quali sindaci effettivi, e dei signori _____ _____ quali sindaci supplenti, persone aventi tutte i requisiti di legge. I sindaci/Il Sindaco Unico rimarranno/rimarrà in carica per tre esercizi e scadranno/scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro/sua carica;*
- *viene eletto alla carica di presidente del collegio sindacale il signor_____ ;*

- *l'emolumento annuo lordo spettante ai sindaci effettivi/Sindaco Unico è determinato in euro _____ ;*

[EVENTUALMENTE:

se la revisione legale non compete al collegio sindacale/sindaco unico:
- *la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile resta affidata a (revisore / società di revisione), per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;*
- *il corrispettivo spettante (al revisore / alla società di revisione) resta determinato in euro _____ ;]*

- alla società beneficiaria vengono trasferiti gli elementi patrimoniali, di cui al progetto di scissione allegato sotto alla lettera "A" al verbale a mio rogito di cui sopra;

[EVENTUALMENTE:

precisando:
1. *ai fini della trascrizione presso l'Agenzia del Territorio di _____ , che sono oggetto di trasferimento i seguenti immobili: _____*
2. *ai fini della trascrizione presso il competente PRA che sono oggetto di trasferimento i seguentii automezzi: _____*
3. *ai fini della voltura presso i competenti Uffici che sono oggetto di trasferimento ii seguenti marchi/brevetti etc: _____]*

Ai soli fini della richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale e partita IVA della società beneficiaria la parte dichiara che le scritture contabili sono tenute presso _____ e che il codice di attività è _____ .
Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto la parte dichiara che l'attivo netto patrimoniale assegnato alla beneficiaria ammonta a euro _____ .